

**La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei recenti approdi giurisprudenziali : sentenze n. 27620/2016 e n. 18620/ 2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.**

Con la sentenza n. 27620/2016, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risposto al quesito, sollevato dalla Seconda Sezione Penale nell'ordinanza di rimessione, *«se sia rilevabile d'ufficio in sede di giudizio di cassazione la questione, relativa alla violazione dell'art. 6 CEDU, per avere il giudice d'appello riformato la sentenza assolutoria di primo grado affermando la responsabilità penale dell'imputato, esclusivamente, sulla base di una diversa valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di testimoni senza procedere a una nuova escussione degli stessi»*

Il quesito posto va ben al di là del semplice interrogativo “se l'istruttoria dibattimentale in appello debba essere riaperta ogniqualvolta il giudizio di condanna si fondi su una diversa valutazione di attendibilità della prova dichiarativa”, affrontando un diverso, ma altrettanto cruciale, aspetto tematico, ossia la possibilità per il giudice di legittimità, in casi di *reformatio in pejus* di sentenza di primo grado, di rilevare d'ufficio la violazione dell'art. 6 CEDU, pur in assenza di una specifica sollecitazione della parte ricorrente. L'ordinanza di rimessione da atto della sussistenza di due orientamenti contrastanti sul punto. Secondo una prima impostazione, presupposto per rilevare la violazione dell'art. 6 CEDU è che l'imputato abbia esperito il ricorso a tutti i rimedi offerti dall'ordinamento processuale (*ex multis* Cass. Pen., Sez. I, 09.06.2015, n. 26860). Altra parte della giurisprudenza, invece, ritiene la questione rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p., essendo sufficiente che la parte abbia impugnato la sentenza ad essa sfavorevole ed essendo dovere del giudice nazionale ricondurre il processo alla legalità convenzionale, attesa la natura sovra-legislativa – ma sub-costituzionale – delle norme CEDU (*ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. I, 03.03.2015, n. 24384).

Le S.U. affermano di non condividere nessuno dei due orientamenti sopra ricordati e ciò argomentando essenzialmente dalla considerazione che il giudice ha il **dovere di motivare** adeguatamente il proprio percorso decisionale, nonché muovendo dal canone “*al di là di ogni ragionevole dubbio*” introdotto nell’art. 533 C.P.P., comma 1 per effetto della L. 20/02/2006, n. 46.

In particolare, le S.U. precisano che nel **giudizio di appello**, per la riforma di una sentenza assolutoria, **non basta**, in mancanza di elementi sopravvenuti, una **mera diversa valutazione** del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, **occorrendo una “forza persuasiva superiore”**, tale da far venire meno “*ogni ragionevole dubbio*“, La Suprema Corte nel suo massimo consesso ha, dunque, enunciato che i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo delle libertà fondamentali, come viventi nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme di diretta applicabilità nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne.

La previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) , della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne, implica che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza aver proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.

L'affermazione di responsabilità dell'imputato pronunciata dal giudice di appello su impugnazione del pubblico ministero, in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., integra di per sé un vizio di motivazione della sentenza di appello, ex art. 606, comma 1, lett. e), per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533, comma 1. In tal caso, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata.

Analoghe conclusioni devono valere, a parere dei giudici di Piazza Cavour, ove si tratti di ribaltare una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato: è la questione trattata con la sentenza n. 18620/ 2017.

Con la suddetta pronuncia, le Sezioni Unite della Corte chiariscono subito che l'oggetto del contrasto riguarda unicamente l'applicabilità o meno dei principi contenuti nella nota sentenza Dasgupta (S.U. 27620/2016) anche al giudizio abbreviato non condizionato.

E dopo aver dato atto dei due orientamenti effettivamente esistenti sul punto, la Corte prende posizione affermando l'applicabilità anche al giudizio abbreviato non condizionato dell'obbligo della rinnovazione dell'esame dei dichiaranti, nel caso il giudice d'appello, a fronte dell'impugnazione del pubblico ministero, ritenga di mutare in condanna l'assoluzione pronunciata in primo grado.

Testualmente, con la 18620/2017 le Sezioni Unite affermano che:

*«il canone 'oltre ogni ragionevole dubbio' pretende che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in*

*appello sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze od insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte della riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare aperti residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza».*

Ed aggiungono che:

*«per riformare un'assoluzione non basta una diversa valutazione di pari plausibilità rispetto alla lettura del primo giudice, occorrendo invece 'una forza persuasiva superiore', capace, appunto, di far cadere **ogni ragionevole dubbio**, perché, mentre la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, bensì la mera non certezza della colpevolezza».*

Proprio sulla base di queste considerazioni, le Sezioni Unite della Corte giungono, come si è anticipato, a concludere che anche nell'ambito del giudizio abbreviato l'imperativo della motivazione 'rafforzata' è destinato ad operare in tutta la sua ampiezza attraverso l'effettuazione obbligatoria di una istruttoria e con l'assunzione per la prima volta in appello di una prova dichiarativa decisiva.

Secondo la Corte:

*«sarebbe infatti difficilmente comprensibile come, di fronte ad un risultato dichiarativo cartolare, che caratterizza il **giudizio abbreviato non condizionato**, il giudice di appello [...] possa pronunciare, in riforma di quella assolutoria, una sentenza di condanna espressione del 'giusto processo' e perciò equa, fondata solo sul rapporto mediato che esso ha con le prove, senza il diretto esame delle fonti dichiarative».*

Seguendo il ragionamento delle Sezioni Unite, emerge un altro concetto di particolare interesse che viene espresso con l'affermazione secondo cui il giudizio di appello che voglia ribaltare una sentenza assolutoria, pur a seguito del rito abbreviato, costituisce un «**un nuovo giudizio, in cui il dubbio sull'innocenza dell'imputato può essere superato, come già osservato, solo impiegando il metodo migliore per la formazione della prova**».